

STATUTO TPER
**PROPOSTA DI MODIFICA PER ADEGUAMENTO DELL'ART. 27 DELLO STATUTO
 ALL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 39/2010**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 27 – Revisione legale dei conti</p> <p>27.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>27.2 L'incarico della revisione legale è conferito dall'Assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale.</p> <p>27.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p> <p>L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>27.4 Al revisore legale dei conti o alla società di revisione si applicano gli articoli 2409 bis e ss. Cc.</p>	<p>Art. 27 – Revisione legale dei conti</p> <p>27.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge.</p> <p>27.2 L'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandone il relativo corrispettivo.</p> <p>27.3 L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili,, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.</p> <p>L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>27.4 Alla società di revisione si applicano gli articoli 2409 bis e ss. Cc.</p>